



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

Provincia di Treviso

Piazza Ercole Bottani n. 4 – 31040 - C.F./P.IVA 00529220261
Tel. 04238733 fax 0423621482 – PEC volpago@pec.comunevolpago.it
www.comune.volpago-del-montello.tv.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10 del 30-04-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELL'ALLEGATO ESPLICATIVO PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AGGIUNTIVO AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 4 LETTERA d-ter) DEL D.P.R. 380/2001

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **aprile** a partire dalle ore **ore 19:33**, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria e di prima convocazione - in modalità telematica mediante videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020, n. 18 - dal Sindaco con avvisi diramati in data utile.

I lavori consiliari sono disciplinati con le modalità stabilite con decreto del Sindaco n. 10 del 22/04/2020 e, ai fini della pubblicità della seduta, vengono trasmessi per la cittadinanza in diretta streaming.

Presiede il Sindaco ing. Paolo Guizzo, con l'assistenza del Segretario Comunale dott. Ivano Cescon.

Il Sindaco, coadiuvato dal Segretario Comunale, effettua il collegamento dalla Sala Consiliare del Comune di Volpago del Montello con i Consiglieri Comunali presenti da remoto.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti:

GUIZZO PAOLO	P	CAPPELLARI FABRIZIO	P
POVELATO RENATO	P	VOLPATO SERGIO	P
MARTIMBIANCO EDDY	A	MARTIGNAGO ROBERTO	P
BERTUOLA MANUELA	P	GROSSO SEBASTIAN	P
RIGATTI ALESSIA	P	FACCHIN ALESSANDRO	P
BAU' MANOLO	P	PASTRO ANNA	P
ZANATTA ENRICO	P	MODINI LUCIO	P
VENTURIN DANIEL	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
PEDRON MONICA	P		

(P)resenti n. 16, (A)ssenti [n. 1](#)

E' presente in collegamento dalla propria sede l'Assessore esterno

LIVOTTO GIULIANA	P
------------------	---

Il Signor SINDACO GUIZZO PAOLO, in qualità di Presidente, accertato il numero legale dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Il Sindaco incarica delle funzioni di scrutatore i Consiglieri:

VENTURIN DANIEL

PASTRO ANNA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Volpago del Montello è dotato di PAT, approvato con Conferenza di Servizi in data 11.03.2016, e approvato con delibera della Giunta Provinciale n. 92 del 2 maggio 2016;
- il Comune di Volpago del Montello è altresì dotato di Piano d'Area del Montello, variante di adeguamento al PRG approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 23.07.2007, e successive varianti;
- ai sensi dell'art. 48 comma 5 bis della L.R. 11/2004, il primo Piano degli Interventi (PI) si è identificato col PRG come vigente per le parti non in contrasto con le indicazioni del PAT approvato;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 27.04.2017 è stato consegnato ed illustrato ai Consiglieri Comunali il "Documento del Sindaco" ai sensi dell'art. 18 comma 1 della L.R. 11/2004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 26.07.2017 è stata approvata la Variante n. 1 al Piano degli Interventi - "Varianti Verdi" ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 11.11.2017 è stata approvata la Variante n. 2 al Piano degli Interventi per "*Modifiche ad alcune zone per inserimento di viabilità di progetto e zone a standard nei pressi del Municipio*", ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 30.07.2018 è stata approvata la Variante n. 3 al Piano degli Interventi per "*Adeguamento della cartografia, modifiche ad alcune zone per la realizzazione di opere pubbliche e/o trasformazioni di aree a seguito di istanze*", ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29.09.2018 è stata approvata la Variante n. 4 al Piano degli Interventi per "*Variante del progetto di realizzazione di un marciapiede in via Venozzi - opera pubblica denominata "realizzazione di un marciapiede in via Venozzi, pavimentazione dell'area esterna del centro cottura comunale, asfaltatura di vicolo Cantarane ed alcuni tratti di strade bianche" - ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004"*", ai sensi dell'art. 18 comma 4 della L.R. 11/2004;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 30.09.2019 è stata approvata la Variante di adeguamento alle disposizioni sul contenimento del consumo del suolo di cui alla LR 14/2017, ai sensi dell'art. 13, c. 10 e con le procedure di cui all'art. 14 della medesima LR 12/2017;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29.05.2019 è stata adottata la Variante n. 5 al Piano degli Interventi per modifiche alle norme tecniche operative, ad alcune zone per trasformazione di aree a seguito di istanze e varianti verdi, ai sensi dell'art. 18 commi da 2 a 6 della LR 11/2004 e dell'art. 7 della LR 4/2015;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 30.10.2019 è stata approvata la Variante n. 5 al Piano degli Interventi per modifiche alle norme tecniche operative, ad alcune zone per trasformazioni di aree a seguito di istanze e varianti verdi, ai sensi dell'art. 18 comma 4 della LR 11/2004 e dell'art. 7 della LR 4/2015 – esame osservazioni pervenute e controdeduzioni – approvazione con esclusione ambito n. 4;

RICHIAMATO l'art. 16 comma 4 del D.P.R. 380/2001 che alla lettera d-ter) prevede: "alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la

realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.”;

CONSIDERATO che:

- l'art. 18 (Perequazione urbanistica) comma 3 lettera e) delle norme tecniche operative del Piano di Assetto del Territorio vigente afferma che si considera soddisfatto l'interesse pubblico se la quota relativa al beneficio pubblico sia compreso tra il 40% e il 60% dell'incremento di valore complessivo, avendo riguardo agli obiettivi strategici del PAT, come definiti al precedente Art. 3 comma 10 e verificati mediante Valutazione Strategica Certificata (VSC). In ogni caso il beneficio dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle opere di urbanizzazione previste dalla legge e dalle condizioni attuative prescritte dal PI, nonché degli interventi necessari ai fini della sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali o paesaggistiche;
- l'art. 29 (Perequazione urbanistica) comma 1 delle norme tecniche operative del Piano degli interventi, in conformità al PAT prevede che gli accordi di pianificazione dovranno contenere una valutazione di congruità economico-finanziaria che verifichi il soddisfacimento dell'interesse pubblico. In ogni caso il beneficio pubblico dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle opere di urbanizzazione previste dalla legge o dalle condizioni attuative prescritte dal PI, nonché degli interventi necessari ai fini della sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali o paesaggistiche. Si considera soddisfatto l'interesse pubblico se la quota relativa al beneficio pubblico è superiore al 40% dell'incremento di valore complessivo;
- l'art. 16 (Z.T.O. "E" destinate all'attività agricola: disciplina generale) comma 21 lettera e) prevede che il riutilizzo ai fini residenziali di annessi agricoli non più funzionali all'attività agricola è soggetto a corresponsione al comune da parte del soggetto attuatore del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del D.P.R. 380/2001 con le modalità e nella misura stabilita con idonea delibera di Consiglio Comunale;

DATO atto che il Comune di Volpago del Montello con l'approvazione del Piano degli Interventi e delle successive varianti, a seguito delle richieste pervenute ha inserito negli elaborati del piano stesso nuovi lotti liberi edificabili in zona C1S, C1 e C2 di potenzialità massima pari a 600 mc ciascuno;

DATO atto inoltre che in base all'art. 16 comma 21 delle norme tecniche operative del Piano degli Interventi sensi dell'art. 16 "Z.T.O. "E" destinate all'attività agricola: disciplina generale" è ammesso il riutilizzo a fini residenziali, fino al limite massimo di 600 mc, delle costruzioni esistenti legittimamente realizzate e non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, anche se non individuate negli elaborati grafici ma la cui cessata funzionalità alle esigenze dell'azienda agricola è dimostrata da idonea relazione agronomica, in conformità alle prescrizioni di cui alla lettera e) e che il riutilizzo ai fini residenziali è soggetto a corresponsione al comune da parte del soggetto attuatore del contributo straordinario di cui all'art. 16 comma 4 lettera d-ter del DPR 380/2001 con le modalità e nella misura stabilita con idonea delibera di Consiglio Comunale;

VISTA la necessità di fornire regole certe per la determinazione del contributo aggiuntivo previsto dalla normativa vigente, al fine di evitare disomogeneità di valutazione e comunque di garantire un'equa distribuzione tra il Comune e la parte privata del maggior valore generato da interventi su aree o immobili;

CONSIDERATO che le norme tecniche del Piano di Assetto del Territorio e le norme tecniche operative del Piano degli Interventi non definiscono specifici criteri e modalità esplicative per la determinazione del contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001;

RITENUTO ai fini della determinazione del contributo aggiuntivo di utilizzare i criteri di calcolo, indicati nell'allegato esplicativo allegato alla presente delibera, di seguito descritti:

a) valore area edificabile (post intervento)

Si assume come valore di riferimento quella della più recente delibera di Giunta Comunale riferita ai valori delle aree fabbricabili ai fini IMU calcolati come €/mq e €/mc in base alla localizzazione dell'intervento. In prima applicazione pertanto e comunque fino ad una nuova delibera sui valori delle aree fabbricabili si applica la Tabella IMU 2014;

b) valore area agricola (ante intervento)

Si assume come valore di riferimento per l'area ante trasformazione il valore dell'area agricola desunto dalla tabella provinciale riferita al VAM (valore agricolo medio), riferito alla regione agraria n. 2 alla quale appartiene il Comune di Volpago del Montello vigente riferita alla data di determinazione del contributo;

c) superficie convenzionale di calcolo (nel caso di nuovi lotti liberi edificabili)

Verificato che i lotti (già inseriti) presentano una superficie media di circa 700 mq, si ipotizza una superficie convenzionale di riferimento di mq 600; tale superficie risulta meglio esplicitata nell'allegato alla presente deliberazione. Tale lotto ipotetico sarà utilizzato allo stesso modo, per uniformità, nel caso del recupero di annessi non più funzionali all'Azienda agricola, ai sensi dell'art. 16 comma 21 lettera e), considerato che anche in questo caso la cubatura trasformabile si attesta in massimo 600 mc;

d) beneficio pubblico

Si considera soddisfatto l'interesse pubblico con il valore pari a 40% dell'incremento ottenuto a seguito del beneficio ottenuto;

RITENUTO di stabilire le seguenti modalità di applicazione dei criteri perequativi sopra descritti ai diversi casi di trasformazione:

$$V_p = (V_{ae} - VAM) \times I_p$$

Dove:

V_p = valore contributo straordinario/contributo perequativo

V_{ae} = valore aree edificabili (Tabella IMU 2014)

VAM = valore agricolo medio (Tabella provinciale)

I_p = percentuale del plusvalore da corrispondere (40%)

RITENUTO infine di stabilire che il contributo aggiuntivo, in accordo con l'Amministrazione potrà essere corrisposto secondo le seguenti modalità:

- la monetizzazione diretta del valore contributivo corrisposto al Comune secondo quanto previsto nell'allegato alla presente delibera;
- altre modalità di riconoscimento del contributo saranno valutate in base all'importo previsto e agli obiettivi programmatici dell'Amministrazione Comunale.

I relativi importi ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del DPR 380/2001 saranno da inserire in apposito capitolo di bilancio vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree e immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.

In ogni caso tale contributo dovrà essere considerato al netto degli oneri e delle opere di urbanizzazione previste dalla legge o dalle condizioni attuative prescritte dal PI, nonché degli interventi necessari ai fini della sicurezza idraulica e delle compensazioni ambientali o paesaggistiche;

DATO ATTO che il presente argomento è stato esaminato dalla Commissione Consigliare Urbanistica nella seduta del 23.04.2020;

DATO ATTO che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 in capo al soggetto che ha istruito il provvedimento e sottoscritto il parere tecnico di cui all'art. 49

del T.U.E.L.;

VISTA la Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61;

VISTA la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14;

VISTA la legge 17.08.1942, n. 1150, il D.M. 01.04.1968, n. 1404, il D.M. 2.04.1968, n. 1444, la Legge 28.01.1978, n. 10, la legge 5.08.1978, n. 457, il D.P.R. 6.06.2001, n. 380, il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e loro modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

VISTE le altre norme statali e regionali in tema di urbanistica, edilizia e materie correlate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali" ed, in particolare, gli articoli 42 e 78;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Responsabile Urbanistica-Edilizia-Attività produttive, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali);

VISTO il parere di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 18.08.2000, n. 267 (T.U. Enti Locali);

Preso atto degli interventi riportati come segue:

SINDACO. Allora di cosa stiamo parlando. Parliamo della perequazione, ossia del valore che viene chiesto al privato o a chi per esso, quindi al proprietario dell'area nel momento che questa abbia una mutazione di destinazione d'uso in seguito di una variante urbanistica o a seguito di un recupero nel caso di annessi rustici che non siano più funzionali nel fondo. Allora in questo caso questo contributo di perequazione viene richiesto all'art. 16 del D.P.R. 380/2001 che impone che venga di fatto corrisposta al Comune una percentuale dell'aumento di valore dell'area susseguente appunto alla variazione di destinazione dell'area stessa. Dove si applica il contributo di perequazione? Si applica ai lotti liberi ricadenti in Zona C1S, ricordo sono in zona C1 speciale sono tutti quei lotti che hanno una volumetria definita al di là delle loro dimensioni. I lotti liberi che vengono individuati ricadenti in zone C1 e C2 alle nuove aree edificabili che vengono identificate come oggetto di variante a seguito di accordo pubblico privato e a seguito degli ampliamenti ai sensi del DPR 160/2010, inoltre si applica anche per il recupero di annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo. Allora, il conteggio è abbastanza semplice, la valutazione tra quello che è il valore dell'area post intervento di trasformazione e quindi per semplicità vi dico area che viene resa edificabile a detrarre il valore che aveva prima, quindi l'area intesa come agricola, dalla differenza dei due valori abbiamo l'incremento di valore dell'area. Di questo incremento di valore il 40% va riconosciuto al Comune di Volpago come beneficio per il Comune. Qui andiamo sostanzialmente a definire le modalità di valutazione dell'area agricola e dell'area post variante urbanistica. Allora per l'area post variante urbanistica si fa riferimento alla delibera ai fini IMU, quindi i valori che vengono definiti nella delibera che attualmente è in essere nel Comune di Volpago che definisce i valori a mc o a mq in base alla localizzazione dell'area, ne definisce un valore che è poi quello che viene applicato ai fini IMU ovviamente per analogia di aree analoghe. Il valore a intervento fa riferimento a che cosa, al valore dell'area agricola desunto dalle tabelle provinciali che ci danno come riferimento il VAM ossia il valore agricolo medio, valori quindi ante e post moltiplicati per le relative superfici ci danno l'aumento di valore dell'area e quindi di questa il 40%. Allora qui abbiamo degli esempi anche su come viene valutata e conteggiata la cosa. L'elemento più complesso che poi è stato reso in maniera semplice è quello dove nell'area, nel lotto individuato, viene identificata una volumetria massima edificabile, esempio classico è quello, per le zone C1S, dei 600 mc massimi edificabili a prescindere da quale sia l'estensione dell'area. E quindi qui c'era il problema di fatto di identificare l'area, il valore dell'area, a questo punto, capite bene che non è tutta l'area trasformabile ma solo la parte che mi dà diritto a edificare i 600 mc. Allora avete anche un disegnetto, non ve lo proietto perché tanto è semplicissimo, insomma in

buona sostanza viene valutata la massima estensione che dovrebbe avere il lotto per poterci edificare un edificio di 600 mc. Quindi nell'ipotesi massima che si volesse realizzare un edificio tutto su un piano, quindi 600 mc l'altezza di un piano sono tre metri, 600 diviso 3 mi danno 200 mc di superficie dell'edificio quindi ecco che avete, è stato dato uno schema tipo, 10 m per 20 che è la dimensione dell'edificio, quindi i suoi 200 mc di superficie. Tutto attorno vengono mantenuti i 5 m di distanza dal confine che sono la distanza minima per cui ottengo un lotto 20 m per 30, quindi un lotto da 600 mq, quindi i 600 mc la dimensione del lotto attinente sono 600 mq. Quindi mi risulta un indice 1, 1, quindi 1 mc per ogni mq di area edificabile, quindi a quel punto si riferisce alle zone C1, 2 che sono tabellate nella delibera che dicevo prima e si va a vedere che valore hanno che viene moltiplicato per i 600 mq. Quindi, faccio un'ipotesi, anche avesse un'area della dimensione di 3000 mq, viene pagata la perequazione sui 600 mq che sono attinenti al lotto fabbricato. Questo per darci un parametro perché altrimenti in questo caso parametri non ce ne sarebbero stati. Vedete qui il lotto, per chi ha di fronte la delibera a pag. 5 sopra abbiamo il lotto in zona C1S, quello speciale che vi dicevo prima perché è considerato il volume massimo e non l'estensione del lotto. Quindi il valore IMU che viene da tabella comunale sono 49 euro, il valore invece che viene invece da tabella provinciale sono 6,8 euro a mq in funzione della destinazione, qui è preso in considerazione un esempio di una cultura a prato irriguo, o prato arborato irriguo, che ha un valore 6,8 euro a mq, in base alle tabelle agricole e non certi valori che abbiamo sentito anche in epoca relativamente recente. Conseguentemente veniamo ad avere i 600 per 6,8 che mi danno 4080,00 valore iniziale, i 600, qua parliamo di mc, ma potremmo parlare di mq perché è la stessa cosa nella fattispecie per 49 euro al mc mi danno 29.400,00 euro, la differenza fra i due mi darà 25.000,00 mila e quello che è, per il 40% sono 10.128,00 euro, quindi chi ha la trasformazione dell'area in edificabile con una volumetria di 600mc paga 10.128,00 euro, proprio come valore di trasformazione dopo di che nel momento in cui andrà a costruire ovviamente avrà gli oneri, costo di costruzione e quant'altro. Analogamente qua vedete altri esempi, che so per il lotto in zona C1 qui a questo punto il valore sale da IMU va a 63 e quindi sempre ragionando per semplicità su un lotto delle stesse dimensioni, sempre di 600mq si viene a pagare un valore di 13.500,00 euro. Un ragionamento simile viene fatto anche nel caso del recupero di ammessi rustici, si parte sempre dal valore iniziale, si va a vedere il volume che viene trasformato. Anche in questo caso viene fatto riferimento ad un 600 giusto per avere delle superfici uguali ma dopo dipende chiaramente dalle dimensioni che ha l'edificio. Allora anche qui abbiamo un contributo perequativo sempre di 10.128,00 euro per quella ipotetica superficie. Considerazione da fare, allora, sapete bene che la perequazione viene introdotta come il primo PI inteso non come variante singola ma come variante generale che noi abbiamo adottato l'anno scorso o due anni fa, adesso vado a memoria. La variante generale, quella che ha toccato tutto il territorio comunale, quindi da quella data chi va a edificare su lotti di nuova identificazione deve corrispondere questo contributo. Allora per i lotti preesistenti ci sono i 5 anni adesso di moratoria dalla data di approvazione del PI, quelli preesistenti ante piano degli interventi. Trascorsi i 5 anni anche per quei lotti varrà questo stesso identico ragionamento, nel senso che la pianificazione viene azzerata e quella diventa una zona nella quale sarà possibile tramite richiesta al Comune di trasformazione e tramite il pagamento del contributo perequativo avere nuovamente l'edificabilità dell'area, perché trascorsi i 5 anni in cui non viene realizzata viene di fatto persa. La novità quale sarà? è che per i nuovi lotti il pagamento del contributo di perequazione va fatto subito, questo lo prevede la norma, già in fase di adozione. Nel momento in cui viene adottata dal Consiglio Comunale va pagato prima, in maniera tale che quando si va poi alla fase successiva di approvazione l'importo è già stato incassato. Non dovesse essere approvata l'importo viene restituito. Quindi c'è un passaggio di questo tipo che porta a pagare in anticipo la somma. Pagata in termini di monetizzazione quindi corrispondendo l'importo, oppure ci possono essere anche altre modalità che sono legate che so, nel caso di grossi interventi, a opere pubbliche che vengono realizzate o altre parti quindi anche lì poi è tutto un ragionamento a se nella valutazione dell'opera realizzata, comunque in via prioritaria c'è la monetizzazione. Diciamo che sostanzialmente con questa delibera definiamo le modalità di calcolo e quali sono i valori, valori molto semplici, quindi valore agricolo al mq determinato dal catasto e invece per l'area edificabile valore determinato ai fini IMU. Io avrei concluso se ci sono interventi. Prego

CONSIGLIERE MODINI LUCIO. Posso intervenire?

SINDACO Prego

CONSIGLIERE MODINI LUCIO Ho visto che si fa riferimento alle tabelle IMU decise nel Consiglio Comunale del 2014, questo allo stato attuale. Visto il periodo, visto gli andamenti anche dei valori immobiliari che negli ultimi anni hanno subito sicuramente delle modifiche molto importanti sarà probabilmente utile fare delle tabelle IMU aggiornate più rapidamente rispetto a 6 o 7 anni, immagino che i valori IMU l'anno prossimo non saranno quelli di quest'anno e tanto meno quelli del 2014. Quindi probabilmente va adeguata con più frequenza.

SINDACO Diciamo che sostanzialmente nel 2014 non è che fossero valori elevati all'epoca. Oggi se noi facciamo una considerazione un lotto da 600mq, come dicevo prima, se anche in zona C1 era a 60 euro, 63 a mc, che poi se è 1,1 è anche uguale a mq, quindi 600mq sarebbero equivalenti a 36.000,00 euro di valore del lotto che non è proprio una cifra assurda anche in questo momento, sul mercato è una cifra medio bassa. Comunque sì, bisognerà adesso passo passo visto che ultimamente oltre che hai fini dell'IMU va a pesare anche su questi valori, bisognerà prestare maggiore attenzione ai valori da definire. La scelta di averli tenuti è perchè tutto sommato non sono valori elevatissimi, questa è la logica.

Se ci sono altri interventi altrimenti metto ai voti il punto n. 7: "Approvazione dell'allegato esplicativo per la determinazione del contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001". Prego dott. Cescon

Non intervenendo alcun altro Consigliere, il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione ad oggetto "Approvazione dell'allegato esplicativo per la determinazione del contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001" posta al punto n. 7 dell'ordine del giorno.

La votazione espressa per appello nominale si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16
- Astenuti: =
- Votanti: n. 16
- Favorevoli: n. 16
- Contrari: =

A seguito della votazione sopra riportata,

DELIBERA

1. di approvare le modalità di applicazione dei criteri di calcolo e di corresponsione del contributo aggiuntivo ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del D.P.R. 380/2001 come dettagliatamente indicate all'allegato esplicativo che costituisce parte integrante della presente delibera;
2. di dare mandato all'ufficio Urbanistica di procedere alla determinazione del contributo secondo le modalità e criteri previsti dall'allegato in base alle diverse casistiche e in applicazione dell'allegato stesso;
3. di prendere atto che le somme incassate ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d-ter) del DPR 380/01 saranno utilizzate per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree e immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale o di opere pubbliche, precisando che si procederà con successivo atto alla necessaria variazione di bilancio all'effettivo incasso.

Quindi, su proposta del Sindaco, con votazione espressa per appello nominale che si chiude con il seguente risultato:

- Presenti: n. 16
- Astenuti: =
- Votanti: n. 16
- Favorevoli: n. 16
- Contrari: =

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000 al fine di applicare tempestivamente la disciplina come sopra approvata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
GUIZZO PAOLO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Il Segretario Comunale
Cescon Ivano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa